

Causa Imeri c. Italia - Prima Sezione - sentenza 28 aprile 2022 (ricorso n. 24984/20)

Diritto di famiglia - Vita familiare - Art. 8 CEDU – Diritto di visita – Violazione – Sussiste.

Viola il diritto alla vita familiare del padre la complessiva condotta delle autorità nazionali che non consentono – mediante sforzi adeguati – la concreta attuazione del suo diritto di visita con la figlia.

Fatto. In estrema sintesi, il ricorrente è un residente della provincia di Vercelli che aveva avuto nel 2016 una figlia da A.S., dalla quale tuttavia si era separato nel 2017 (la sentenza reca: “fu costretto a lasciare l'alloggio comune”: v. n. 2 della pronuncia). Da allora in avanti si erano sviluppate vicende intricate che avevano portato all'estrema limitazione del diritto di visita del padre con la figlia.

E' qui sufficiente riportare che, a fronte dei comportamenti ostruzionistici della madre (consistiti anche nella presentazione di una denuncia per reati di pedo-pornografia nei confronti del ricorrente, peraltro poi risoltasi con l'archiviazione del relativo procedimento), egli aveva ottenuto dal tribunale di Biella solo il diritto di vedere la figlia per due ore a settimana in ambiente neutro. Pendente l'appello che egli aveva proposto, i servizi sociali – a ogni modo – si erano determinati a ridurre le visite a una settimana per una sola ora (soltanto nel 2020 il tribunale di Biella aveva reiterato la sua ordinanza sulle modalità di esercizio del diritto di visita). La corte d'appello di Torino, nel 2018 rigettò il gravame.

Scoppiata la pandemia, anche in virtù dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di limitazione alla circolazione, le visite erano cessate del tutto dal marzo al giugno 2020. Solo a partire dal novembre 2020, le visite erano riprese con una qualche regolarità.

Di qui il ricorso alla Corte di Strasburgo, per violazione dell'art. 8 CEDU.

Diritto. La Prima sezione affronta il caso in composizione ristretta e – conformemente a diverse pronunce rese di recente (v. le sentenze Terna c. Italia del 14 gennaio 2021 e R.B. e M. c. Italia del 22 aprile 2021) - constata che il ricorrente non è più riuscito a esercitare regolarità e pienezza il diritto di visita alla figlia fin dalla sua tenerissima età (v. n. 26 e 27 della sentenza).

Essa accerta che le autorità italiane non hanno dimostrato la diligenza necessaria e che siano rimaste al di sotto di quanto ci si poteva ragionevolmente attendere da loro in vista della piena realizzazione del diritto di visita del ricorrente (v. n. 33). La Corte ritiene, in particolare, che i servizi sociali abbiano tollerato che - di fatto – la madre della bambina si ergesse ad arbitro unilaterale delle modalità di esercizio di un diritto del padre, addirittura riducendo il tempo delle visite, in contrasto con quanto stabilito dal giudice (v. n. 28 e 29); e accerta che il tribunale non ha risposto tempestivamente alle istanze del padre (v. ancora n. 28).

In conclusione, la Corte all'unanimità accorda al ricorrente la somma di 7.000 euro per danno morale e 6.000 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

PRECEDENTI

Piazzini c. Italia del 2010

Santilli c. Italia del 2013

Strumia c. Italia 2016

Terna c. Italia del 2021

